

**Previdenza (assicurazioni sociali) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023 (Rv. 668769 - 02)**

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilit  - rivalsa dell'ente assicuratore - Rimborso delle prestazioni erogate - Limite del danno risarcibile - Eccezione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro.

In tema di azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023 (Rv. 668769 - 02)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2697